

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **INVIO RAPPORTO PARI OPPORTUNITA' BIENNIO 2022-2023 ENTRO IL 20.09.2024**

Scade il 20 settembre, per le aziende con più di 50 dipendenti, il termine per trasmettere il Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile con riguardo al biennio 2022 – 2023. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

- **TAXI E RENT ISCRIZIONE AL NUOVO REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE ENTRO IL 30.09**

Diventa operativo il nuovo Registro Elettronico Nazionale per Taxi e Noleggio con conducente (RENT). L'iscrizione deve essere effettuata entro il 30.09. In questa scheda riepiloghiamo le novità.

- **VIOLAZIONI CONTRIBUTIVE: COSA CAMBIA DAL 1° SETTEMBRE 2024**

Nell'ottica di utilizzare le sanzioni sulle omissioni ed evasioni contributive per favorire la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e contrastare così il lavoro sommerso, il cd Decreto PNRR ha introdotto importanti modifiche all'apparato sanzionatorio in materia di violazioni contributive. In questa scheda analizziamo le novità.

- **CONTRIBUTO VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DOP E IGP: DOMANDE ENTRO IL 3 OTTOBRE**

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto del MIPAF inerente alla determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP). Le risorse a disposizione ammontano a 900.000,00 euro, e le domande devono essere presentate entro il 3 ottobre 2024. Nella consueta rubrica "Il sapere per fare" ne riepiloghiamo la disciplina.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 13.09.2024 AL 27.09.2024**

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali dell'ultima settimana.

Straordinari personale sanitario: la nuova flat tax

Il [DL n 73/2024](#) (C.d. D.L. Liste d'Attesa, convertito in [Legge 107/2024](#) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2024) ha previsto un'imposta sostitutiva per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario.

In particolare, l'art.7 reca una **tassa al 15% per gli straordinari del personale sanitario**, a determinate condizioni ivi indicate. La flat tax sui compensi corrisposti per le prestazioni aggiuntive rese dai dirigenti sanitari **nell'ambito dell'attività intramuraria** e dal personale sanitario del comparto mira ad incentivare medici e infermieri a svolgere lavoro straordinario ed è applicata dal sostituto d'imposta con riferimento ai **compensi erogati a partire dall'8 giugno 2024**. A tal proposito le entrate hanno pubblicato la [Risoluzione n. 36/E del 22 luglio 2024](#) con le relative istruzioni.

Sospensione Mutui agricoli: il via di ISMEA

Con la [Circolare n 3/2024](#) ISMEA dà il via alla moratoria sui mutui agricoli prevista dal [DL 63/2024](#) (cd. DL Agricoltura) convertito in Legge n 101/2024.

La circolare chiarisce gli aspetti della **sospensione e allungamento dei finanziamenti** assistiti da ISMEA **per il settore agricolo**. La moratoria sui prestiti bancari prevede, in accordo con la banca finanziatrice, la sospensione e l'allungamento **di un anno** del pagamento della quota capitale della rata di mutui o altri finanziamenti rateali, giustificati dall'eccezionalità della situazione contingente, nonché il conseguente automatico differimento della scadenza delle garanzie.

ISMEA precisa, tra le altre cose, che

1. l'operazione non darà luogo ad alcun onere a carico dei soggetti beneficiari.
2. si autorizza la sospensione e il relativo allungamento dei finanziamenti garantiti senza procedere al ricalcolo della commissione di garanzia.

TARI attività stagionali: quando spetta la riduzione

La Corte di cassazione con l'ordinanza n 21181/2024 ha specificato che il contribuente deve dimostrare di avere diritto alla riduzione della TARI se l'attività ha carattere stagionale e viene svolta soltanto per una parte dell'anno.

A tal fine deve produrre idonea documentazione che certifichi il requisito della stagionalità. Se tali indicazioni non sono soddisfatte, il tributo va versato per intero.

Agenti: sul patto di non concorrenza vale l'accordo tra le parti





L'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro n. 23331/2024 interviene in una materia di pagamento dell'indennità per patto di non concorrenza post-contrattuale a seguito delle dimissioni dell'ex agente.

La Corte di cassazione ha affermato che le modalità di pagamento dell'indennità per il patto di non concorrenza possono essere regolate liberamente dalle parti, anche derogando alle previsioni di legge.

La Corte ha ribadito che, in base alla giurisprudenza consolidata, la norma contenuta nell'articolo 1751 bis c.c. non impone un pagamento separato e non è inderogabile. È stato infatti chiarito che, in assenza di un espresso divieto normativo, le parti possono stabilire modalità diverse di liquidazione dell'indennità, come il pagamento anticipato con le provvigioni. Pertanto, ha confermato la legittimità della clausola contrattuale che prevedeva il pagamento anticipato di una quota dell'indennità insieme alle provvigioni.

Bonus psicologico: come accedere alle graduatorie

[L'INPS con il Messaggio n 2976 del 6 settembre](#) ha fornito istruzioni per la consultazione delle graduatorie del bonus psicologico 2024, il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia. L'INPS specifica che le graduatorie sono consultabili attraverso il servizio "[Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo](#)", accedendo con la propria identità digitale SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS).

Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, una volta completato l'accesso alla procedura, i soggetti possono visualizzare l'esito della domanda in uno dei seguenti stati:

- ◆ **"Accolta":**
- ◆ **"Parzialmente accolta";**
- ◆ **"Non accolta provvisoria.**

I soggetti inseriti in graduatoria possono visualizzare il numero corrispondente alla propria posizione nella graduatoria della Regione/Provincia autonoma di residenza; nel caso si tratti di soggetti con domanda "Non accolta provvisoria", gli stessi possono visualizzare anche la posizione e il valore dell'ISEE dell'ultimo assegnatario.

Comunicazione integrativa ZES Unica: ecco il nuovo modello

L'Agenzia delle Entrate il 9 settembre ha pubblicato il [nuovo modello](#) per trasmettere la comunicazione integrativa relativa al tax credit "Zona economica speciale per il Mezzogiorno", prevista dal DI 113/2024 noto come decreto Omnibus.

Con il [Provvedimento n 350036 del 9 settembre](#) si dettano le regole per provvedere agli invii previsti secondo le novità da effettuarsi dal 18 novembre al 2 dicembre ad opera delle imprese che hanno inviato la prima comunicazione entro il 12 luglio scorso. [Il modello della comunicazione integrativa](#) deve essere trasmesso esclusivamente in modalità telematica, utilizzando il software "ZES UNICA INTEGRATIVA", che sarà reso disponibile gratuitamente. Il beneficiario o il soggetto



incaricato che ha inviato la comunicazione riceverà, nella sua area riservata, un riscontro dall'Agenzia sotto forma di ricevuta oppure di scarto.

Sgravio vittime di violenza: conguaglio arretrati entro fine settembre

Scade il 30 settembre prossimo la possibilità di recupero delle mensilità pregresse dell'agevolazione consistente nello sgravio contributivo riservata alle dipendenti vittime di violenza. Si tratta delle mensilità da gennaio a maggio 2024.

Ricordiamo che l'agevolazione consiste nell'esonero dal 100% dei contributi previdenziali (esclusi i premi Inail) fino a un massimo di 8.000 euro annui, per le assunzioni effettuate nel triennio 2024-2026, di donne disoccupate:

- ◆ vittime di violenza domestica e
- ◆ beneficiarie del Reddito di libertà.

L'esonero contributivo ha una durata di 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato, mentre per le assunzioni a tempo determinato l'agevolazione è concessa fino a 12 mesi. Infine, nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato l'esonero spetta per 18 mesi a partire dalla data di trasformazione.

Concludiamo informando che

- ◆ è stato prorogato alle ore 18.00 del 24 settembre la scadenza del termine per l'upload dei documenti ai fini del [bando ISI](#) (la scadenza era stata inizialmente fissata al 12 settembre)
- ◆ dal 16 settembre al 14 ottobre è possibile presentare le domande al [GSE](#) per aderire alla [misura Parco Agrisolare 2024](#)



INVIO RAPPORTO PARI OPPORTUNITA' BIENNIO 2022-2023 ENTRO IL 20.09.2024

Il prossimo 20 settembre, per le aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti, sarà l'ultimo giorno disponibile per trasmettere il Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile con riguardo al biennio 2022 – 2023.

Il Ministero del lavoro ha sviluppato un'apposita piattaforma telematica che permette di inserire le informazioni e procedere successivamente all'invio del modulo. Le modalità di compilazione e di invio sono state definite con il D.M. del 03.06.2024.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

| INVIO RAPPORTO PARI OPPORTUNITA' BIENNIO 2022-2023 ENTRO IL 20.09.2024 | |
|--|--|
| PREMESSA | <p>Il D.lgs. 198/2006¹ disciplina all'art. 46 il "Rapporto sulla situazione del personale", adempimento cui sui sono obbligate le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti, per indicare il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile nell'impresa.</p> <p>Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 03.06.2024 ha definito le modalità per la redazione del rapporto, abrogando il precedente D.M. del 29.03.2022.</p> <p>Le modalità operative per la presentazione del rapporto da parte delle aziende che occupano fino a 50 dipendenti sono identiche a quelle dei soggetti obbligati – pertanto, il riferimento è sempre il D.M. 03.06.2024.</p> |
| COME SI CALCOLA IL LIMITE DIMENSIONALE? | <p>La normativa non precisa nulla in merito al criterio di computo della base occupazionale (50 dipendenti) ai fini dell'obbligo di trasmettere il prospetto biennale. In generale si ritiene, in via prudenziale e in assenza di indicazioni ufficiali, di considerare tutta la forza lavoro a qualunque titolo occupata in azienda, compresi:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ i dipendenti a tempo parziale;◆ gli apprendisti;◆ i lavoratori con contratto a termine. <p>I dipendenti devono essere computati "per teste" a prescindere dalle ore lavorabili contrattualmente previste in sede di assunzione o nelle scritture successivamente siglate dalle parti.</p> <p>Si ricorda che la data per la verifica del limite dimensionale è il secondo anno del biennio preso a riferimento: ne consegue che, per il rapporto riguardante il biennio 2022 – 2023, la base occupazionale di riferimento è quella al 31.12.2023.</p> |
| DATORI DI LAVORO CON PIÙ SEDI | <p>Come precisato dal D.M. del 03.06.2024, le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti nel complesso delle proprie sedi, dipendenze ed</p> |

¹ "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 125 del 31.05.2006 ed entrato in vigore il 15.06.2006.




| | <p>unità produttive redigono un rapporto unico, nel quale sono fornite le informazioni relative a tutti gli occupati.</p> | | | | | | |
|---|--|---------|-----------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------------|--|
| <p>DATORI DI LAVORO CON SEDE LEGALE ALL'ESTERO</p> | <p>Per quanto riguarda le aziende con sede legale all'estero, queste sono tenute a presentare il rapporto esclusivamente nel caso in cui abbiano in Italia una o più sedi, dipendenze o unità produttive che occupino, nel loro complesso, più di 50 dipendenti</p> <p>In tale ipotesi viene presentato un unico rapporto, che fornisce le informazioni relative a tutti gli occupati presso le sedi, dipendenze o unità produttive situate sul territorio italiano.</p> | | | | | | |
| <p>CADENZA BIENNALE E TERMINI DI TRASMISSIONE DEL RAPPORTO</p> | <p>Il rapporto dev'essere redatto e trasmesso dalle aziende obbligate "ogni due anni."</p> <p>Limitatamente al biennio 2022 – 2023 la scadenza per l'invio del rapporto è stata prorogata al 20.09.2024²</p> <p>Per i bienni successivi al 2022-2023, il termine di trasmissione è fissato al 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.</p> <table border="1" data-bbox="443 891 1433 1153"> <thead> <tr> <th>BIENNIO</th> <th>SCADENZA PER L'INVIO DEL RAPPORTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022 – 2023</td> <td>20.09.2024</td> </tr> <tr> <td>Bienni successivi al 2022 – 2023</td> <td>30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio</td> </tr> </tbody> </table> | BIENNIO | SCADENZA PER L'INVIO DEL RAPPORTO | 2022 – 2023 | 20.09.2024 | Bienni successivi al 2022 – 2023 | 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio |
| BIENNIO | SCADENZA PER L'INVIO DEL RAPPORTO | | | | | | |
| 2022 – 2023 | 20.09.2024 | | | | | | |
| Bienni successivi al 2022 – 2023 | 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio | | | | | | |
| <p>MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL RAPPORTO</p> | <p>Le aziende redigono e presentano il rapporto esclusivamente online, avvalendosi della piattaforma presente sul portale "servizi.lavoro.gov.it" accessibile se in possesso delle credenziali SPID o CIE.</p> <p>Per accedere all'applicativo online le aziende utilizzano esclusivamente il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta di Identità Elettronica (CIE) del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, ovvero altri sistemi di autenticazione previsti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p> <p>Il modello da compilare online è quello allegato al D.M. del 03.06.2024 (Allegato 1) che costituisce parte integrante del decreto.</p> <p>Da notare che i dati forniti per la redazione del rapporto non devono riportare l'identità del lavoratore, del quale dev'essere specificato solo il sesso, in modo che i dati stessi: non siano suscettibili di determinare, neppure indirettamente, l'identificabilità degli interessati. I medesimi dati, specificando il sesso dei lavoratori, possono essere raggruppati per aree omogenee.</p> <p>In caso di necessità è possibile usufruire della nuova guida utente aggiornata dal Ministero il 4 giugno 2024.</p> | | | | | | |
| <p>MODALITÀ DI INVIO DEL RAPPORTO</p> | <p>Al termine della procedura di compilazione online l'applicativo informatico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora non rilevi errori o</p> | | | | | | |

² Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 02.07.2024,





| | |
|---|--|
| | <p>incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.</p> <p>La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità.</p> <p>Una copia del rapporto unitamente alla ricevuta</p> <ol style="list-style-type: none">1. dev'essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, alle rappresentanze sindacali aziendali entro il 20.09.2024.2. può essere rilasciata anche al lavoratore che ne faccia richiesta per usufruire della tutela giudiziaria prevista dal medesimo decreto. |
| <p>MANCATA TRASMISSIONE DEL RAPPORTO</p> | <p>Qualora, nei termini prescritti, le aziende obbligate non trasmettano il rapporto, l'Ispettorato territoriale del lavoro invita le aziende interessate a provvedere all'invio entro 60 giorni.</p> <p>In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 520/1955.</p> <p>Qualora l'inadempimento si protragga per oltre 12 mesi è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.</p> <p>Nel caso di rapporto mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 5.000,00 euro.</p> |



TAXI E RENT ISCRIZIONE AL NUOVO REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE ENTRO IL 30.09

E' diventato operativo il nuovo Registro Elettronico Nazionale per Taxi e Noleggio con conducente (RENT). L'iscrizione deve essere effettuata entro il 30 settembre 2024 nel rispetto delle nuove regole per le imprese nel settore trasporti.

In questa scheda riepiloghiamo le novità.

| TAXI E RENT ISCRIZIONE E MODALITÀ DI ACCESSO AL NUOVO REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE | |
|--|---|
| PREMESSA | <p>Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la Circolare n. 24135 del 6 settembre 2024, ha fornito importanti chiarimenti in merito al funzionamento del Registro Elettronico Pubblico Nazionale per le imprese titolari di licenza taxi e noleggio con conducente (NCC), istituito con il Decreto n. 203 del 2 luglio 2024.</p> <p>Entro il 30 settembre 2024 le imprese taxi e noleggio con conducente sono tenute a presentare istanza di iscrizione al RENT, con le informazioni indicate nell'Allegato A al Decreto ministeriale.</p> <div style="text-align: center;"><pre>graph LR; A[PRESENTAZIONE ISTANZA DI ISCRIZIONE AL RENT] --> B[Entro il 30 settembre 2024]</pre></div> <p>Questo nuovo registro è stato creato per semplificare e rendere più trasparente la gestione delle licenze e autorizzazioni in un settore cruciale per la mobilità urbana. Infatti, il RENT è stato istituito per raccogliere e gestire in modo centralizzato i dati delle imprese che operano nel settore del trasporto pubblico non di linea, con particolare attenzione alle attività di taxi e NCC, ed è gestito dal Centro Elaborazione Dati (CED) del Ministero, che garantisce la correttezza e la trasparenza delle informazioni registrate.</p> |
| MODALITÀ DI ACCESSO E ISCRIZIONE | <p>Dal 9 settembre 2024, le imprese titolari di licenza per il servizio taxi o NCC possono accedere al registro tramite il Portale dell'Automobilista, utilizzando le credenziali SPID livello 2 o la CIE (Carta di Identità Elettronica).</p> <p>L'accesso e la presentazione dell'istanza devono essere effettuati dal legale rappresentante dell'impresa.</p> <p>A partire dal 16 settembre 2024, anche i soggetti delegati, come le cooperative e i consorzi, possono accedere al RENT tramite credenziali istituzionali per conto delle imprese rappresentate.</p> <p>L'iscrizione al RENT è obbligatoria per tutte le imprese che operano nei settori taxi e NCC e, come anticipato, deve essere completata entro il 30 settembre 2024.</p> |





Le domande presentate dopo tale data saranno esaminate solo successivamente a quelle pervenute entro il termine previsto.

La procedura di iscrizione si articola in diversi passaggi, che includono **l'inserimento dei dati anagrafici** dell'impresa e la **registrazione delle licenze** o autorizzazioni.

Il registro contiene i dati di cui [nell'Allegato A](#) è **diviso in distinte sezioni** relativamente a:

| | |
|----------------|---|
| TAXI | imprese titolari di licenza per il servizio taxi |
| NCC | imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente |
| NATANTI | imprese titolari di licenza o autorizzazione per i servizi di cui alle lettere a) e b) espletati con natanti a motore. |

Ogni impresa deve fornire informazioni dettagliate, come:

| | |
|----------|---|
| 1 | il numero della licenza o autorizzazione |
| 2 | il Comune di rilascio |
| 3 | i dati del veicolo o natante |
| 4 | e i dati relativi ai conducenti |

Una volta presentata l'istanza, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e i Comuni competenti procederanno a **verificare la correttezza delle informazioni fornite**. Al termine delle verifiche e delle eventuali integrazioni, il Ministero comunica all'impresa l'esito della prima fase di verifiche. **Tale fase dell'istruttoria si conclude³** entro il termine di 45 giorni dal termine di presentazione dell'istanza d'iscrizione, e, pertanto, **entro il giorno 14 novembre 2024**.




In caso di irregolarità o incompletezza, il Ministero invierà richieste di integrazione alle imprese, che avranno un termine per fornire i dati mancanti.

Successivamente all'avvenuta iscrizione, **qualora l'impresa modifichi i propri dati** (come cambiamenti relativi a licenze, autorizzazioni, veicoli o natanti utilizzati), **è obbligata ad aggiornare le informazioni nel RENT entro 30 giorni**.

Le variazioni possono includere, ad esempio, **trasferimenti di licenze** o cambiamenti nella disponibilità dei veicoli o dei natanti utilizzati per il servizio.

³ Art. 7, comma 2, del D.M. 2 luglio 2024, n. 203



| | |
|--------------------------------|--|
| | <div style="text-align: center;">  </div> <p> L'Allegato alla Circolare rappresenta una guida rapida all'inserimento delle richieste di iscrizione al RENT che possono essere avanzate dai titolari di imprese esercenti il servizio di autotrasporto pubblico non di linea. </p> |
| TAGLIANDI DI ISCRIZIONE | <p> Dopo la corretta iscrizione al registro, vengono rilasciati appositi tagliandi di iscrizione, che devono essere applicati sulla carta di circolazione di ogni veicolo o natante utilizzato per il servizio. </p> |



VIOLAZIONI CONTRIBUTIVE: COSA CAMBIA DAL 1° SETTEMBRE 2024

Nell'ottica di **utilizzare le sanzioni sulle omissioni ed evasioni contributive** per favorire la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e **contrastare così il lavoro sommerso**, il Decreto – legge 2 marzo 2024 numero 19 (c.d. Decreto PNRR) ha introdotto **importanti modifiche all'apparato sanzionatorio** in materia di violazioni contributive.

In questa scheda ne riepiloghiamo il contenuto.

VIOLAZIONI CONTRIBUTIVE: COSA CAMBIA DAL 1° SETTEMBRE 2024 CON IL DECRETO PNRR

PREMESSA

I **contributi previdenziali e assistenziali** hanno come obiettivo quello di **finanziare le prestazioni economiche dell'Inps** riconosciute a fronte di eventi che impediscono in maniera temporanea⁴ o definitiva ai lavoratori di rendere la prestazione per cui sono stati assunti e, di conseguenza, percepire la retribuzione.

Nella generalità dei casi il versamento dei contributi all'Inps avviene a mezzo del modello F24, **entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l'ultimo periodo di paga cui si riferisce la denuncia contributiva mensile**.

Il corretto e puntuale versamento dei contributi da parte dei **datori di lavoro** (quali **soggetti responsabili** del pagamento della quota a loro carico e di quella dovuta dai dipendenti) è assistito da un sistema sanzionatorio⁵ che prevede, accanto a conseguenze civili una serie di risvolti penali.

Infatti, i datori di lavoro sono considerati **come civilmente e penalmente responsabili del pagamento dei contributi** sia per la quota a loro carico che per quella in capo ai dipendenti.

Il c.d. Decreto PNRR⁶ ha previsto una serie di modifiche alla disciplina sanzionatoria contributiva, **decorrenti dal 1° settembre 2024**, per mitigare il regime sanzionatorio e promuovere il processo di regolarizzazione dei datori di lavoro.

Prima di entrare nel merito delle sanzioni a carico dei datori di lavoro è opportuno chiarire la differenza tra omissione ed evasione.

| | |
|-------------------------------|---|
| OMISSIONE CONTRIBUTIVA | semplice morosità. Mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie |
| EVASIONE CONTRIBUTIVA | comportamento del datore di lavoro finalizzato a |

⁴ Si pensi ad esempio ai trattamenti pensionistici, alle indennità per malattia, maternità, paternità, congedo parentale, permessi ex Legge 104/1992

⁵ di cui alla Legge 23 dicembre 2000, numero 388 in materia di violazioni contributive

⁶ D.L. 19/2024, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 2 marzo 2024 numero 52, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024 numero 56, contenente "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza",




| | | <p>occultare il debito contributivo.</p> <p>Si concretizza a fronte di denunce obbligatorie o registrazioni omesse o non conformi al vero. I rapporti di lavoro o le retribuzioni erogate vengono occultati con la volontà precisa di non versare contributi o premi.</p> <p>Le caratteristiche dell'evasione sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'occultamento dei rapporti di lavoro o delle retribuzioni imponibili grazie all'omissione di scritture o all'infedeltà delle registrazioni 2. L'intenzionalità del datore di lavoro, da intendersi come una condotta dolosa tale da complicare l'attività di vigilanza | | | | | | |
|---|---|---|--|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| <p>LE SANZIONI CIVILI</p> | <p>In generale⁷, i datori di lavoro che entro le scadenze di legge</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. non provvedono al pagamento di contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, 2. ovvero vi provvedono ma in misura inferiore al dovuto, <p>incorrono in una serie di sanzioni civili, calcolate in misura percentuale sull'importo dei contributi / premi non versati e applicate in ragione d'anno.</p> | | | | | | | |
| <p>RIDUZIONE DELLE SANZIONI CIVILI</p> | <p>In determinate situazioni i datori di lavoro possono beneficiare di una riduzione delle sanzioni civili, fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi.</p> <p>In particolare, la riduzione opera diminuendo le sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali, nelle ipotesi e alle condizioni descritte in tabella:</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="443 1312 735 1503">MOTIVI ALL'ORIGINE DEL MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO</th> <th data-bbox="735 1312 1449 1503">CONDIZIONI PER OTTENERE LA RIDUZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="443 1503 735 1738">OGGETTIVE INCERTEZZE SULLA RICORRENZA DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO</td> <td data-bbox="735 1503 1449 1738">Dubbi causati da contrastanti o sopravvenuti orientamenti della giurisprudenza o determinazioni amministrative, ovvero da comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti fornite dagli uffici competenti e supportate da prova documentale</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1738 735 1995">FATTO DOLOSO DEL TERZO</td> <td data-bbox="735 1738 1449 1995">Condizioni per la riduzione: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Presentazione della denuncia all'autorità giudiziaria entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato; ◆ Presentazione da parte dell'interessato della certificazione dell'autorità giudiziaria attestante </td> </tr> </tbody> </table> | MOTIVI ALL'ORIGINE DEL MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO | CONDIZIONI PER OTTENERE LA RIDUZIONE | OGGETTIVE INCERTEZZE SULLA RICORRENZA DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO | Dubbi causati da contrastanti o sopravvenuti orientamenti della giurisprudenza o determinazioni amministrative, ovvero da comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti fornite dagli uffici competenti e supportate da prova documentale | FATTO DOLOSO DEL TERZO | Condizioni per la riduzione: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Presentazione della denuncia all'autorità giudiziaria entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato; ◆ Presentazione da parte dell'interessato della certificazione dell'autorità giudiziaria attestante |
| MOTIVI ALL'ORIGINE DEL MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO | CONDIZIONI PER OTTENERE LA RIDUZIONE | | | | | | | |
| OGGETTIVE INCERTEZZE SULLA RICORRENZA DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO | Dubbi causati da contrastanti o sopravvenuti orientamenti della giurisprudenza o determinazioni amministrative, ovvero da comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti fornite dagli uffici competenti e supportate da prova documentale | | | | | | | |
| FATTO DOLOSO DEL TERZO | Condizioni per la riduzione: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Presentazione della denuncia all'autorità giudiziaria entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato; ◆ Presentazione da parte dell'interessato della certificazione dell'autorità giudiziaria attestante | | | | | | | |

⁷ a norma dell'articolo 116, commi 8 – 18, Legge 23 dicembre 2000, numero 388



| | | |
|--|--|---|
| | | <p>che presso la stessa è pendente il relativo procedimento promosso a seguito della denuncia. La riduzione è esclusa a fronte di una sentenza di archiviazione perché il fatto non sussiste o perché il terzo non lo ha commesso</p> |
| | <p>CRISI, RICONVERSIONE O RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE</p> | <p>La situazione in atto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nei casi di crisi di imprese soggette alla CIGS deve essere comprovata da formali provvedimenti di concessione della CIGS; ◆ negli altri casi deve presentare particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore che rendono probabile l'insolvenza, comprovate dall'ITL territorialmente competente |
| | <p>OMISSIONI O EVASIONI NELLE IPOTESI DI PROCEDURE CONCORSUALI</p> | <p>Condizioni per la riduzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'inadempienza dev'essere oggettivamente connessa alla procedura concorsuale; ◆ dev'essere accertata l'impossibilità di recupero integrale del credito per sanzione nella misura intera e per gli eventuali interessi di mora |
| | <p>OMISSIONI NELLE IPOTESI DI ENTI NON ECONOMICI E DI ENTI, FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI NON AVENTI FINI DI LUCRO</p> | <p>Condizioni per la riduzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'omissione dev'essere oggettivamente causata dall'indisponibilità di un finanziamento pubblico non occasionale alla data prevista dalla legge per il versamento del premio; ◆ L'ente deve dimostrare il requisito della prevalenza complessiva dei finanziamenti pubblici ricevuti (almeno due terzi) mediante l'esibizione dei bilanci o di altra idonea documentazione contabile; ◆ I contributi omessi vanno versati entro il giorno 16 del mese successivo quello in cui è avvenuta l'erogazione tardiva |
| | <p>L'istruttoria sulla domanda di riduzione tiene conto dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ comportamento precedente del datore di lavoro rispetto agli obblighi contributivi; ◆ correttezza dei versamenti contributivi; ◆ situazione patrimoniale complessiva; ◆ rilevanza delle cause che hanno determinato il mancato o ritardato pagamento dei contributi; | |



| | <ul style="list-style-type: none"> ◆ riflessi sul mantenimento dei livelli occupazionali o sulla ripresa dell'attività produttiva; ◆ importo delle somme da recuperare; ◆ incidenza della concessione del beneficio sul recupero del credito. | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|----------|---|--|--|---|--|---|--|--|
| <p>LE SANZIONI CIVILI IN CASO DI OMISSIONE CONTRIBUTIVA</p> | <p>Nelle ipotesi di omissione contributiva la sanzione civile, in ragione d'anno, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.</p> <p> Per effetto delle modifiche, dal 1° settembre 2024 se il pagamento dei contributi o premi è effettuato</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. entro centoventi giorni, 2. in un'unica soluzione, 3. spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, <p>la maggiorazione non trova applicazione⁸.</p> <p>La sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Dopo il raggiungimento del tetto massimo senza che si sia provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura di quelli di mora.</p> | | | | | | | | | | |
| <p>LE SANZIONI CIVILI IN CASO DI EVASIONE CONTRIBUTIVA</p> | <p>Nelle seguenti ipotesi di evasione contributiva sono previste le seguenti sanzioni civili:</p> <table border="1" data-bbox="443 1137 1460 2004"> <thead> <tr> <th data-bbox="443 1137 954 1189">IPOTESI</th> <th data-bbox="954 1137 1460 1189">SANZIONI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="443 1189 954 1328">evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero</td> <td data-bbox="954 1189 1460 1328">30%, entro la misura massima del 60% dei contributi dovuti</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1328 954 1688">evasione denunciata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa</td> <td data-bbox="954 1328 1460 1688">dal 01.09.2024 se il versamento di contributi e premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia stessa la sanzione è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato del 7,5%;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1688 954 1917">situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli Enti impositori o a seguito di verifiche ispettive</td> <td data-bbox="954 1688 1460 1917">se il pagamento dei contributi è effettuato, in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione è previsto il versamento della sanzione civile nella misura del 50%;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1917 954 2004">mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive</td> <td data-bbox="954 1917 1460 2004">sempreché il versamento dei contributi o dei premi sia effettuato entro il termine</td> </tr> </tbody> </table> | IPOTESI | SANZIONI | evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero | 30%, entro la misura massima del 60% dei contributi dovuti | evasione denunciata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa | dal 01.09.2024 se il versamento di contributi e premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia stessa la sanzione è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato del 7,5%; | situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli Enti impositori o a seguito di verifiche ispettive | se il pagamento dei contributi è effettuato, in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione è previsto il versamento della sanzione civile nella misura del 50%; | mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive | sempreché il versamento dei contributi o dei premi sia effettuato entro il termine |
| IPOTESI | SANZIONI | | | | | | | | | | |
| evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero | 30%, entro la misura massima del 60% dei contributi dovuti | | | | | | | | | | |
| evasione denunciata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa | dal 01.09.2024 se il versamento di contributi e premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia stessa la sanzione è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato del 7,5%; | | | | | | | | | | |
| situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli Enti impositori o a seguito di verifiche ispettive | se il pagamento dei contributi è effettuato, in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione è previsto il versamento della sanzione civile nella misura del 50%; | | | | | | | | | | |
| mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive | sempreché il versamento dei contributi o dei premi sia effettuato entro il termine | | | | | | | | | | |

⁸ art. 30, comma 1, lettera b) del D.L. 19/2024.





| | | |
|--|--|---|
| | <p>incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa</p> | <p>fissato dagli enti impositori sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile.</p> |
|--|--|---|



CONTRIBUTI VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DOP E IGP: DOMANDE ENTRO IL 3 OTTOBRE

INTRODUZIONE

Sulla [Gazzetta Ufficiale 209 del 6 settembre 2024](#) è stato pubblicato il [decreto del MIPAF](#) (Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) del 26 luglio 2024 inerente la determinazione dei criteri e delle modalità per la **concessione di contributi concernenti la valorizzazione e la salvaguardia** delle caratteristiche di qualità dei **prodotti agricoli ed alimentari** contraddistinti da **denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP)**.

Le risorse a disposizione ammontano a 900.000,00 euro, e le domande **devono essere presentate entro il 3 ottobre 2024**.

Nella consueta rubrica "Il sapere per fare" ne riepiloghiamo la disciplina.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Qual è lo **scopo del contributo**?
2. Quali sono le **attività e i costi ammissibili** al contributo?
3. **Chi può presentare la domanda** di contributo?
4. **Chi non può presentare la domanda** di contributo?
5. Quali sono i **termini e le modalità** di presentazione della **domanda di contributo**?
6. Qual è l'iter di **determinazione dei soggetti beneficiari** del contributo?



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. QUAL È LO SCOPO DEL CONTRIBUTO?

Lo scopo del contributo è la **valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti agricoli** e degli altri prodotti **agricoli e alimentari contraddistinti da DOP o IGP**.

Prima di entrare nel merito, riportiamo alcune definizioni che possono essere utili ai fini del contributo in commento:

| | |
|---|--|
| ALTRI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI | gli ulteriori prodotti agricoli, alimentari, della pesca e dell'acquacoltura che sono designati da DOP o IGP ⁹ |
| PRODOTTI AGRICOLI | prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi inclusi i prodotti vitivinicoli ¹⁰ , che sono designati da DOP o IGP |
| CONSORZI DI TUTELA | ConSORZI di tutela delle DOP e IGP, costituiti e riconosciuti ¹¹ |
| DIREZIONE GENERALE | la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste |
| DOP | denominazione di origine protetta ¹² |
| IGP | indicazione geografica protetta ¹³ |

D.2. QUALI SONO LE ATTIVITÀ E I COSTI AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO?

R.2. Come anticipato, il decreto del MIPAF riguarda la **concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di valorizzazione**, sia in campo nazionale che internazionale, **dei prodotti agricoli e degli altri prodotti agricoli e alimentari contraddistinti da DOP o IGP**, e della loro salvaguardia attraverso la realizzazione delle seguenti attività:

| | |
|-----------|---|
| A) | organizzazione e partecipazione a fiere , esposizioni e concorsi ¹⁴ |
| B) | pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli ¹⁵ |
| C) | attività dimostrative, azioni di informazione e promozione dell'innovazione, nonché scambi interaziendali di breve durata e visite di aziende agricole ¹⁶ |

⁹ previsti dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2024/1143, diversi dai prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

¹⁰ di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013

¹¹ ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, così come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per i prodotti agroalimentari oppure ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per i vini

¹² ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 per i prodotti agroalimentari oppure ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i vini

¹³ ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 per i prodotti agroalimentari oppure ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i vini

¹⁴ nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari

¹⁵ nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2022/2472

¹⁶ nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli



| | |
|-----------|--|
| D) | formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching ¹⁷) escludendo gli aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria |
| E) | progetti di ricerca e sviluppo , anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica , aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP, incluso il monitoraggio sull'uso legittimo e corretto delle relative denominazioni sul mercato, nel commercio elettronico e nei nomi di dominio, anche al fine di favorire la tutela dei corrispondenti diritti di proprietà intellettuale ¹⁸ . |

Nella realizzazione delle attività ammesse a contributo, **il soggetto beneficiario può apportare**, previa autorizzazione da parte dell'Ufficio PQA I,

1. **variazioni compensative superiori al 20% tra gli importi delle voci di spesa** previste dal piano finanziario approvato, nell'ambito della medesima tipologia di attività.
2. la **sostituzione di un'attività ammessa a finanziamento** con un'attività non prevista nella domanda di contributo, **nell'ambito della medesima tipologia di attività**, con possibilità di variare anche le restanti voci di spesa non oggetto di sostituzione, purché la nuova attività abbia gli stessi scopi di quella già approvata.

Le richieste di variante, da parte del soggetto beneficiario, devono essere motivate e pervenire¹⁹ all'Ufficio PQA I prima dell'effettuazione delle stesse, a pena di revoca del contributo concesso.



Le domande di contributo **possono riguardare una o più attività**.

I costi ammissibili, elencati distintamente per ciascuna tipologia di attività prevista, sono riportati [nell'allegato B del decreto](#) in commento.

I contributi sono concessi esclusivamente sulla base del **rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti** dal soggetto beneficiario.

L'intensità di aiuto è limitata:

- a) nel caso delle attività previste dalle lettere a), b) e c):
 - ◆ per gli altri prodotti agricoli e alimentari: al 50% dei costi ammissibili;
 - ◆ per i prodotti agricoli: al 70% dei costi ammissibili;
- b) nel caso delle attività previste dalle lettere d) ed e):
 - ◆ per gli altri prodotti agricoli e alimentari: al 70% dei costi ammissibili;
 - ◆ per i prodotti agricoli: al 90% dei costi ammissibili.

¹⁷ nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari,

¹⁸ nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari

¹⁹ È necessario allegare un quadro di raffronto tra il piano finanziario approvato e la variante richiesta. Gli importi in aumento devono trovare compensazione con diminuzioni relative ad altre voci di spesa.



Nell'ipotesi in cui la domanda di contributo abbia ad oggetto **progetti di ricerca e sviluppo** prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, le **seguenti informazioni sono pubblicate** su un **sito web accessibile al pubblico**²⁰:

| | |
|-----------|---|
| A) | l'effettiva attuazione del progetto |
| B) | gli obiettivi del progetto |
| C) | la data approssimativa della pubblicazione dei risultati previsti del progetto |
| D) | il sito web in cui saranno pubblicati i risultati previsti del progetto |
| E) | il fatto che i risultati del progetto sovvenzionato sono disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nel settore o nel comparto interessati |

I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su un sito web accessibile al pubblico dalla data di conclusione del progetto, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato.



Il **mancato rispetto delle condizioni** previste comporta la revoca del contributo concesso ed il recupero delle somme già erogate.

D.3 CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO?

R.3. Sono **ammessi a presentare domanda** di contributo, **una sola volta per ciascun anno**, i seguenti soggetti:

| | |
|-----------|--|
| A) | ConSORZI di tutela |
| B) | Organismi a carattere associativo dei Consorzi di tutela |
| C) | Associazioni temporanee tra uno o più soggetti di cui alla precedente lettera a) e/o uno o più soggetti di cui alla precedente lettera b) |
| D) | Associazioni temporanee tra uno o più soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) ed altri organismi a carattere associativo operanti nel settore delle DOP e IGP, purché questi ultimi: <ul style="list-style-type: none"> ◆ siano privi dello scopo di lucro ◆ e prevedano tra i fini statutari la tutela e la valorizzazione dei prodotti designati da DOP e IGP. |



Non è ammessa da parte dei soggetti di cui alle lettere a) e b), la **presentazione di domande di contributo sia in forma individuale, sia come componenti di un'associazione temporanea**. In quest'ultima ipotesi, si considera validamente proposta soltanto la domanda di contributo presentata come componente dell'associazione temporanea.

I soggetti richiedenti **devono**

²⁰ Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2022/2472 e dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014



1. **possedere capacità tecnico-organizzativa, mezzi e strumenti idonei** per la realizzazione e la gestione delle iniziative proposte,
2. nonché **comprovare eventuali esperienze** acquisite o in corso nei settori di attività.

Per espressa previsione, i soggetti richiedenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

| | |
|-----------|--|
| A) | essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti |
| B) | non trovarsi in stato di fallimento , di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente e non avere un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni |
| C) | non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro |
| D) | avere una posizione contributiva regolare , così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) |
| E) | essere in regola con gli adempimenti fiscali |
| F) | non avere contenziosi con la Pubblica Amministrazione |
| G) | avere restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Pubblica Amministrazione |
| H) | non essere un'impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 |
| I) | non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno |

I soggetti richiedenti **attestano il possesso dei requisiti**, nonché l'assenza delle cause di esclusione tramite presentazione, all'atto della domanda di contributo, **di un'apposita dichiarazione**.²¹

Di seguito i documenti che possono risultare utili a coloro che intendono richiedere il contributo:

| DOCUMENTI UTILI |
|--|
| <u>ALLEGATO 1 DOMANDA DI CONTRIBUTO</u> |
| <u>ALLEGATO 2 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE GENERALI</u> |
| <u>ALLEGATO 2B ISCRIZIONI CCIAA</u> |
| <u>ALLEGATO 2C ANTIMAFIA</u> |
| <u>ALLEGATO 3 SCHEDA TECNICA</u> |
| <u>ALLEGATO 4 RICHIESTA DI FIDEIUSSIONE</u> |
| <u>ALLEGATO 5 SPESE DI MISSIONE</u> |

²¹ Nell'ipotesi in cui la domanda di contributo sia presentata da un'associazione temporanea, le dichiarazioni devono essere presentate per ogni soggetto componente della medesima associazione temporanea.



D.4 CHI NON PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO?

R.4. Per espressa previsione, **non possono presentare domanda** di contributo:


| | |
|----|--|
| A) | le grandi imprese ²² |
| B) | le imprese in difficoltà ²³ |
| C) | i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno ²⁴ |

Sono, in ogni caso, **esclusi dalla concessione di contributi** i soggetti richiedenti:

| | |
|----|---|
| A) | nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva |
| B) | i cui legali rappresentanti o amministratori , nonché coloro che convivono con questi ultimi soggetti, alla data di presentazione della domanda, si trovino in una delle situazioni di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 |
| C) | I cui legali rappresentanti o amministratori , alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda |

D.5. QUALI SONO I TERMINI E LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO?

R.5. Le domande di contributo devono pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio PQA I, esclusivamente a mezzo p.e.c., entro e non oltre le ore 23:59 del 3 ottobre 2024.



Le domande devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata di seguito indicato con il relativo "oggetto della mail"

INVIO PEC PER PRESENTAZIONE DOMANDA

²² come definite dall'articolo 2, punto 34), del regolamento (UE) 2022/2472 e dall'articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) n. 651/2014

²³ come definite dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2472 e dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014

²⁴ conformemente a quanto stabilito dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2472 e dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 651/2014



| | |
|---------------------------|--|
| INDIRIZZI MAIL PEC | aoo.pqa@pec.masaf.gov.it |
| OGGETTO DELLA MAIL | “Domanda di contributo ai sensi del DM 26 luglio 2024 n.339084 -nome del soggetto richiedente |



Ogni domanda di contributo deve contenere, a pena di esclusione, **tutte le dichiarazioni previste.**

Nel caso di associazioni temporanee alla domanda di partecipazione va allegato un protocollo d'intesa da cui risultino gli accordi che regolano i rapporti interni tra gli associati²⁵.

D.6. QUAL È L'ITER DI DETERMINAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO?

R.6. Con provvedimento della Direzione generale è **istituita una commissione di valutazione**, che provvede a **verificare e dichiarare l'ammissibilità delle domande di contributo**, comprensive della necessaria documentazione allegata alle stesse, nonché **a valutare le domande di contributo ammissibili, assegnando ad ognuna di esse un punteggio** in base ai criteri di valutazione di cui [all'allegato A\) al decreto](#) in commento.

I soggetti **beneficiari sono individuati con decreto** di approvazione delle graduatorie pubblicato sul sito internet del Ministero.

L'idoneità delle domande di contributo presentate **non comporta l'ammissione a contributo**, qualora non vi siano disponibilità finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio.

PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

²⁵ È consentita la presentazione della domanda di contributo da parte di un'associazione temporanea non ancora costituita, purché, in tal caso, il protocollo d'intesa contenga l'impegno a conferire, entro 20 giorni dalla notifica del decreto di concessione del contributo, a pena di revoca dello stesso, un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei componenti, previamente indicato in sede di presentazione della domanda di contributo e qualificato come mandatario, al quale erogare l'eventuale contributo. Il ritiro di uno o più soggetti dell'associazione temporanea, che rechi pregiudizio allo svolgimento del progetto stesso, comporta la revoca del contributo.



[Provvedimento 350036 del 9 settembre 2024](#)

Approvato il **modello di comunicazione integrativa** di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, **attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica**, con le relative istruzioni e definizione delle modalità di trasmissione telematica, da presentare a pena di decadenza dal contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte alle istanze di interpello pubblicate** dall'Agenzia delle Entrate in **questa settimana** dalla **n. 179 del 12.09.2024 alla n. 183 del 12.09.2024** sono consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: [Risposte alle istanze di interpello di SETTEMBRE 2024](#)



LO SCADENZARIO DAL 13.09.2024 AL 27.09.2024

Lunedì 16 settembre 2024

I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell'adesione alla **Rottamazione quater** devono provvedere al versamento della **5° rata del debito residuo** che è stato **comunicato dall'Agente della riscossione** per perfezionare la "**definizione agevolata**" dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Il differimento al 15 settembre 2024 (16 settembre in quanto il 15 cade di domenica) del termine di pagamento della rata della c.d. "Rottamazione-quater", con scadenza 31 luglio 2024 è stato definito dal recente Decreto Correttivo approvato il 26 luglio e pubblicato in GU n. 182 del 5 agosto 2024.

La norma prevede comunque una **tolleranza** nel pagamento di **cinque giorni**.

Lunedì 16 settembre 2024

I contribuenti tenuti ad effettuare i **versamenti** risultanti **dalle dichiarazioni dei redditi** annuali delle **persone fisiche**, delle **società di persone e degli enti ad esse equiparati** e **dell'Irap** (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) e **i soggetti IRES** che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 1° luglio 2024 (il 30 giugno 2024 cade di domenica), devono versare la 4° rata con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,83%**.

Per i soggetti che hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 ed effettuato il primo versamento entro **il 31 luglio**, si tratta della **3° rata** con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,51%**. In questo caso l'importo da rateizzare doveva essere preventivamente maggiorato dello 0,40%, ad esclusione dei soggetti ISA e forfetari (secondo quanto disposto dall'art. 37 del D.lgs. 13/2024).

Per i soggetti ISA e i contribuenti forfetari e minimi che hanno scelto di effettuare i versamenti derivanti dalle



dichiarazioni dei redditi annuali (mod. REDDITI / IRAP / IVA) entro il 30 agosto con la **maggiorazione dello 0,40%**, si tratta della **2° rata** con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,18%**.

Lunedì **16 settembre 2024**

I Contribuenti IVA che hanno scelto il **pagamento rateale del saldo IVA 2023** relativo al **periodo d'imposta 2023** risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il **versamento della prima rata il 16.03.2024** (18 marzo in quanto il 16 cade di sabato), devono versare la **7° rata maggiorata dell'interesse pari allo 0,33% mensile** (per la presente rata, 1,98%), tramite modello F24 con modalità telematiche.

I **contribuenti IVA** che hanno effettuato il **primo versamento entro il 31 luglio 2024** (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001), devono versare la **3° rata** con l'applicazione degli **interessi mensili dello 0,33%** (ricordiamo che l'intero importo da rateizzare deve essere **preventivamente maggiorato dello 0,40%** per mese o frazione di mese intercorso tra il 19.03.2024 e il 30.06.2024 a titolo di interesse corrispettivo + ulteriore maggiorazione dello 0,40%, ad eccezione dei soggetti ISA, **e poi suddiviso in rate mensili di uguale importo**).

Per i soggetti ISA e i contribuenti forfettari e minimi che hanno scelto di effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (mod. REDDITI / IRAP / IVA) entro il 30 agosto con la **maggiorazione dello 0,40%**, si tratta della **2° rata**.

Lunedì **16 settembre 2024**

I **soggetti IVA** devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**.

Lunedì **16 settembre 2024**

I **contribuenti Iva mensili** devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva dovuta per il mese di agosto** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di luglio), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.



Lunedì **16 settembre 2024**

I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al **mese precedente**, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **16 settembre 2024**

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

Lunedì **16 settembre 2024**

Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva e **le pubbliche amministrazioni e le società** che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), devono **versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti** relativa al **mese precedente**.

Lunedì **16 settembre 2024**

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

Lunedì **16 settembre 2024**

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la**





“**Tobin Tax**” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.

Lunedì **16 settembre 2024**

I **sostituti d'imposta** devono **versare le ritenute operate** nel mese di **agosto 2024** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.

Lunedì **16 settembre 2024**

I **sostituti d'imposta** devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel **mese di agosto**, in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **16 settembre 2024**

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di **agosto** relativi a **contratti di locazione breve**, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Lunedì **16 settembre 2024**

I **Condomini**, in qualità di sostituti d'imposta **che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese di agosto** per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, **devono versarle** con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Lunedì **16 settembre 2024**

I **soggetti incaricati** al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le **ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.** effettuate nel **mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.



Lunedì **16 settembre 2024**

Le **imprese di assicurazione** devono effettuare il versamento delle **ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita** stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, **corrisposti o maturati nel mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **20 settembre 2024**

Le **imprese elettriche** devono inviare la **Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV** addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel **mese di agosto** (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Mercoledì **25 settembre 2024**

Presentazione in via telematica degli **elenchi riepilogativi**:

- ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
- ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),

relativi alle operazioni effettuate nel **mese di agosto**, per i soggetti Iva con **obbligo mensile**.

Venerdì **27 settembre 2024**

Ultimo giorno utile per annullare tramite l'applicativo web il **modello Redditi** (e i modelli RPF correttivi ad esso collegati) **inviato senza modello F24**.

